

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEI Roberto, CAROLLO, REBECCHINI, RUBBI, PAGANI Antonino, CODAZZI, CECCATELLI, BOMBARDIERI, COLOMBO SVEVO, ANGELONI, PACINI e BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1984

Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione

ONOREVOLI SENATORI. — Con il rallentamento della crescita produttiva è divenuto sempre più grave nel nostro Paese il problema della disoccupazione. In particolare, il fenomeno si presenta in quelle aree e in quegli strati di popolazione che già erano apparsi come i più esposti. Il tasso di disoccupazione, dai valori medi degli anni 1968-1973, attestati attorno al 4,8 per cento, è cresciuto nel decennio successivo fino a raggiungere il valore attuale del 10,5 per cento, se si considerano anche i lavoratori in cassa integrazione guadagni. A ciò va aggiunto che autorevoli fonti assegnano al problema dimensioni ancora più ampie, dovute alla impossibilità di rilevare statisticamente coloro che risultano « scoraggiati » a presentarsi sul mercato del lavoro, e quindi ad iscriversi nelle liste di collocamento, fonte essenziale di rilevazione di questi dati.

Inoltre, la difficoltà di trovare spazi occupazionali nei settori a maggiore produttività economico-sociale (i lavoratori dipendenti nell'industria sono calati, negli ultimi dieci anni, del 4,7 per cento) ha gonfiato settori al riparo dalla concorrenza o collocati nell'economia sommersa; con dannose

conseguenze, poichè ciò implica costi più elevati e ostacola un più intenso processo di accumulazione negli altri settori, limitando la possibilità di altri sbocchi produttivi mentre l'economia sommersa carica a sua volta la collettività delle evasioni contributive e assicurative.

Nello stesso tempo, però, si stanno aprendo nuove possibilità di organizzazioni produttive caratterizzate da alta flessibilità di macchine e di personale, dimensioni ridotte, ma con rapporti reciproci tali da creare un sistema di piccole imprese tutte concorrenti al reperimento ed all'impiego di fattori e risorse.

Forme produttive del genere, se adeguatamente sostenute, possono rappresentare una strada per uscire dalla crisi e per combattere la drammaticità dei problemi occupazionali.

Uno strumento istituzionale a sostegno di questa scelta fu elaborato dall'allora ministro dell'industria Giovanni Marcora, che presentò nel corso della passata legislatura un disegno di legge dal titolo: « Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione ».

Il provvedimento si proponeva di rispondere a tre esigenze prioritarie:

la partecipazione del fattore lavoro nella gestione della produzione della ricchezza, con evidenti riflessi sulla sua successiva distribuzione rapportata equamente al peso della presenza di ciascun fattore; muovendo cioè da una situazione in cui è prevalente la gestione capitalistica della produzione ed in posizione di collaborazione spesso subordinata quella degli altri fattori, esperire il tentativo di rendere il fattore lavoro protagonista di tale gestione, quanto meno nelle forme variamente associate, che vengano a porlo in una situazione di pari responsabilità;

la salvaguardia di una giusta dimensione imprenditoriale al fine di mantenere le economie di scala senza compensarle negativamente con eccedenti diseconomie di gestione;

il recupero alla produzione di manodopera non più utilizzabile dalle imprese comunque in crisi o cessate dalla loro attività, alleggerendo il carico della Cassa integrazione guadagni sulla spesa pubblica e sottraendo i lavoratori alla situazione assistenziale nella quale si verrebbero a trovare.

Il disegno di legge — che si proponeva la finalità primaria di salvaguardare i livelli di occupazione — affidava il risanamento dei settori in crisi del sistema produttivo ai soggetti che della crisi sono le vittime maggiormente gravate, nell'intento di renderli soggetti attivi di una economia rinnovata da un tessuto di piccole e medie imprese, sotto la spinta del solidarismo e delle mutualità organizzate. A tal fine si proponeva di sostenere le iniziative dei lavoratori di aziende in crisi rivolte alla costituzione di cooperative per l'autogestione delle aziende stesse o di altre attività sostitutive attraverso la partecipazione alla capitalizzazione dell'impresa cooperativa da parte di una società finanziaria che utilizzi per tale partecipazione un pari contributo pubblico.

La proposta conteneva una potenzialità innovativa di cui non si può sottovalutare la portata.

E per questo motivo che abbiamo fatto nostri gli obiettivi contenuti nel disegno di legge Marcora, decaduto per la chiusura anticipata della legislatura, e li riproponiamo nel presente testo, apportando le modificazioni che andremo illustrando nella presentazione degli articoli.

L'articolo 1 configura, nelle grandi linee, cooperative di produzione e lavoro, costituite da lavoratori posti in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi in varie ipotesi previste dalle leggi vigenti o comunque sottoposte a procedure concorsuali oppure da lavoratori licenziati da imprese cessate dalla loro attività, con lo scopo specifico di salvaguardare i livelli di occupazione mediante l'acquisto o l'affitto e la conseguente gestione totale o parziale delle aziende appartenenti alle suddette imprese ovvero mediante altre attività imprenditoriali sostitutive. Si è ritenuto, nel presente disegno di legge, di offrire tale possibilità anche ai lavoratori che siano posti in cassa integrazione ordinaria o che comunque operino in aree geografiche o settori industriali dichiarati in crisi, al fine di evitare che gli interventi siano possibili soltanto quando le imprese sono ormai « decotte » e per limitare i ricorsi anomali alla cassa integrazione guadagni.

Tali cooperative sono assoggettate ai principi della mutualità da richiamare inderogabilmente nei rispettivi statuti, alla disciplina generale vigente della cooperazione ed alla vigilanza da essa prevista. Ad esse sono consentiti i benefici previsti dagli articoli successivi.

L'articolo 2, non contenuto nel precedente disegno di legge, prevede che, qualora i lavoratori dipendenti intendano rilevare imprese sottoposte a procedure concorsuali, costituendo all'uopo una cooperativa, agli stessi compete un diritto di prelazione nell'acquisto dell'impresa, previo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato volto ad accertare la sussistenza dei presupposti di cui al precedente articolo 1. Ciò al fine di creare una connessione tra le norme del presente disegno di legge e le norme che regolano l'istituto del fallimento. La continuità della ge-

stione aziendale può infatti risultare compromessa, oltre che dai tempi lunghi delle procedure concorsuali, dalla stessa logica della legge fallimentare che considera lo smembramento dell'azienda come l'esito formale del fallimento. L'articolo si propone pertanto di configurare un vincolo per gli organi fallimentari in grado di assicurare l'esercizio provvisorio o l'affitto dell'azienda e poi la liquidazione in blocco della stessa a favore della cooperativa costituitasi.

L'articolo 3 disciplina i limiti e le modalità dei conferimenti dei soci delle cooperative di produzione e di lavoro, derogando anche ai limiti massimi di conferimento consentiti dalla legge. Si è ritenuto opportuno prevedere che, nel caso in cui i lavoratori rilevino una impresa dichiarata in crisi dalla quale dipendono, gli stessi siano tenuti a cedere alla cooperativa, in tutto o in parte, i crediti relativi al trattamento di fine rapporto, nella misura minima del 40 per cento dell'importo del trattamento stesso. Il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvederà a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori.

Vi è poi prevista la partecipazione alle stesse cooperative delle società finanziarie il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51 per cento da società cooperative di produzione e lavoro, nonchè di eventuali fondi istituiti con legge per la gestione di contributi dei lavoratori ai fini dello sviluppo economico ed occupazionale.

Questa scelta consente l'integrazione e la collaborazione fra iniziative diverse che abbiano l'obiettivo comune di salvaguardare i livelli occupazionali e di sviluppare la partecipazione al risanamento del sistema produttivo.

L'articolo 4 prevede la costituzione, da parte delle associazioni nazionali delle cooperative, nonchè dei singoli consorzi di cooperative liberamente associati a livello nazionale, di società finanziarie aventi lo scopo di partecipare alle cooperative di produzione e lavoro col supporto e nella misura di un contributo statale previsto negli articoli successivi e soggette alla vigilanza interna ed esterna di organi statali.

Si è ritenuto di prevedere la possibilità di costituzione di finanziarie da parte di singoli consorzi di cooperative al fine di garantire il massimo della partecipazione e del pluralismo e nello stesso tempo, attraverso l'associazionismo a livello nazionale, evitare l'eccessivo spezzettamento delle iniziative.

L'articolo 5 prevede e disciplina un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, avente amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, a carico del quale sono posti contributi a fondo perduto alle società finanziarie di cui all'articolo 4, per la finalità esclusiva da queste perseguita e quindi commisurati al capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa, ivi compresi i crediti ceduti dai lavoratori. Si rendono applicabili a tali contributi l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, mentre le modalità di concessione ed erogazione sono differite alla disciplina da porre con decreto interministeriale.

L'articolo 6 affida al CIPI la determinazione delle direttive e dei requisiti minimi per la concessione dei benefici menzionati in relazione al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa ed in coordinazione con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato o delle regioni. Esso prevede peraltro che il contributo di cui all'articolo 5 sia richiesto con domanda della società finanziaria interessata accompagnata da una relazione sull'iniziativa intrapresa, ai fini della verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.

È previsto che sulla domanda ed allegata relazione la regione competente per territorio esprima il proprio motivato parere circa la validità dell'iniziativa.

L'articolo 7 affida ad un decreto ministeriale la concessione dei benefici previsti su proposta di un comitato, di cui determina la composizione in relazione agli organi dello Stato preposti alla cura degli interessi generali coinvolti, alle associazioni di cate-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

goria implicate, a capacità tecniche ritenute indispensabili. Il comitato viene posto sotto la presidenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di esso è previsto un ufficio di segreteria e la relativa allocazione.

L'articolo 8 esime i conferimenti dei soci da imposte, in quanto le somme relative siano destinate entro un biennio alle finalità perseguite dalle cooperative, e consente, stabilendone le modalità, una maggiorazione della detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui onere per altro è posto a carico del fondo speciale menzionato.

L'articolo 2 stabilisce il conferimento al fondo speciale, di cui all'articolo 5, di una

somma complessiva pari a 180 miliardi di lire.

Tale importo corrisponde alla somma stanziata con due provvedimenti legislativi (legge n. 256 del 1982 e legge finanziaria 1983) a favore del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 765, per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni. Con il presente articolo si propone, quindi, il recupero di uno stanziamento già deciso dal Parlamento ed il suo indirizzo in funzione delle finalità per le quali fu previsto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative di produzione e lavoro che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano costituite tra lavoratori dipendenti, anche se collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi, per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalle leggi 20 maggio 1975, n. 164, 12 agosto 1977, n. 675, 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali, oppure licenziati in conseguenza di cessazione o di riduzione dell'attività dell'impresa o comunque dipendenti da imprese operanti in aree geografiche o settori industriali dichiarati in crisi;

b) abbiano lo scopo di salvaguardare i livelli di occupazione mediante l'acquisto o l'affitto e la gestione anche parziale di aziende o parti delle stesse, oppure mediante attività imprenditoriali sostitutive;

c) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente ed inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) siano iscritte nei registri delle prefetture o nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Qualora i lavoratori dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali intendano rilevarle costituendo all'uopo una cooperativa, agli stessi compete un diritto di prelazione nell'acquisto dell'impresa, previo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato volto ad accertare la sussistenza dei presupposti di cui al precedente articolo 1.

La richiesta di acquisto, comunicata agli organi preposti al fallimento, dovrà essere considerata ai fini della prosecuzione dell'attività e dell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui all'articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 3.

Ciascun socio delle cooperative di cui all'articolo 1 è tenuto a conferire una quota non inferiore a quattro milioni di lire, di cui due milioni interamente versati all'atto della costituzione e la rimanente parte entro i successivi due anni.

Nel caso in cui i lavoratori rilevino una impresa dichiarata in crisi da cui dipendono, gli stessi sono tenuti a cedere in tutto o in parte alla cooperativa i crediti relativi al trattamento di fine rapporto, per un importo comunque non inferiore al 40 per cento del totale dei crediti stessi, pari all'importo della quota sottoscritta. I crediti suddetti sono utilizzati per la sottoscrizione del capitale sociale anche in deroga al limite massimo consentito dalla legge.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvederà a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori.

Possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 1 le società finanziarie nazionali e regionali, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51 per cento da società cooperative di produzione e lavoro,

nonchè eventuali fondi istituiti con legge per la gestione di contributi dei lavoratori ai fini dello sviluppo economico ed occupazionale.

Art. 4.

Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonchè i singoli consorzi di cooperative liberamente associati a livello nazionale, possono costituire società finanziarie allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 1 con una quota o un numero di azioni di valore nominale pari all'ammontare del contributo di cui all'articolo 5.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle società finanziarie di cui al comma precedente.

Le società finanziarie di cui ai commi precedenti devono presentare ogni anno al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.

Art. 5.

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la durata di quattro anni, un « fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione » avente amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il fondo previsto al comma precedente è destinato alla concessione, alle società finanziarie di cui all'art. 4, nonchè a consorzi di cooperative, per le iniziative di cui all'articolo 1, di contributi a fondo perduto non eccedenti la misura di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa e dei crediti ad essa ceduti dai soci lavoratori.

Le modalità di concessione e di erogazione del contributo di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nonchè per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato e delle regioni.

Le società finanziarie ed i consorzi interessati richiedono al comitato di cui all'articolo successivo il contributo di cui all'articolo 5 con domanda alla quale deve essere allegata una relazione sull'iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.

Copie della domanda e della relazione previste dal comma precedente devono essere contemporaneamente trasmesse dalla società finanziaria alla regione nel cui territorio è avviata l'iniziativa affinchè essa esprima al comitato stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, il proprio parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

Art. 7.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta di un comitato composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario delegato, che lo presiede;

b) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali;

d) da un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

e) da un rappresentante di ognuna delle associazioni nazionali di cui all'articolo 4;

f) da due esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono designati supplenti per i membri di cui alle lettere b) e c).

Il comitato di cui al primo comma è assistito da una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le esigenze di funzionamento della segreteria di cui al precedente comma il limite numerico di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevato di dieci unità.

Art. 8.

Per la durata di quattro anni a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è maggiorata, per le cooperative di cui all'articolo 1 operanti nei territori economicamente depressi da individuarsi dal Comitato interministeriale per la politica industriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un importo pari al quattro per cento della base imponibile risultante dalle fatture e dalle bollette doganali relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad eccezione di immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive, di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1974.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che essa sia indicata distintamente nelle annotazioni di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

L'onere derivante dalla maggiore detrazione di cui ai precedenti commi è a carico del fondo previsto dall'articolo 5, che verserà l'importo relativo alla Tesoreria dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 9.

Al fondo di cui al precedente articolo 5 è conferita la somma di lire 180 miliardi. Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono ridotte di lire 180 miliardi in relazione agli stanziamenti di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e all'articolo 19, penultimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Agli ulteriori conferimenti al fondo di cui al precedente articolo 5 per gli anni successivi, si provvederà in sede di utilizzo degli speciali accantonamenti preordi-

nati per interventi nel campo degli investimenti e dell'occupazione o, in mancanza di tali accantonamenti, attraverso apposite disposizioni da inserire nella legge finanziaria.

I conferimenti di cui al presente articolo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Gli ordini di pagamento sono emessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.